



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO 101 DATA COMUNICATO 17/01/2020

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Sommario

COMUNICAZIONI	2359
Comunicazioni C.R.	2359
Autorizzazione art. 34 c. 3 lett. b) delle NOIF – Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare	2359
Comunicazioni Segreteria.....	2359
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 17	2360
Convocazione Rappresentativa Regionale Under15	2361
Modifica al programma gare	2362
RISULTATI.....	2363
Elenco risultati	2363
GIUDICE SPORTIVO	2364
Errata corrige.....	2367
PROGRAMMA GARE	2368
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	2372
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	2379

COMUNICAZIONI

Comunicazioni C.R.

Autorizzazione art. 34 c. 3 lett. b) delle NOIF – Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

- Vista l'istanza presentata dalla Società **A.S. GUBBIO 1910 S.R.L.**;
- Esaminati i documenti allegati;
- Visto il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, il C.R. Umbria, ha espresso parere favorevole all'utilizzo in gare ufficiali della prima squadra, il seguente calciatore:

<u>CALCIATORE/CALCIATRICE</u>	<u>DATA DI NASCITA</u>	<u>MATRICOLA</u>
RICCI MATTIA	08/08/2004	2.647.321

Comunicazioni Segreteria

INTEGRAZIONE CONVOCAZIONE RAPPR. REG.LE FEMMINILE

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto Sig Francesco Zingarini ad integrazione della Rappresentativa Regionale FEMMINILE in programma **Giovedì 23 Gennaio 2020**, alle ore **17:30**, presso il campo sintetico **FEDERALE DI PREPO-** per disputare una seduta di allenamento, convoca le sottoelencate calciatrici:

TERNANA CALCIO SPA

ANTONINI Angelica, GELMETTI Denise

Convocazione Rappresentativa Regionale Under 17

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, Sig. Piero Frontani, convoca per **Mercoledì 22 Gennaio 2020**, alle ore **14:15** presso l'impianto sportivo **Comunale San Sisto** - Via Donizetti – **Perugia**, per disputare una gara amichevole con la Juniores Regionale A1 della Società **A.S.D. SAN SISTO**, i sotto elencati calciatori:

A.S.D. AMERINA 1950	Accettone Gabriele, Temnianu Lorenzo
A.S.D. ANGELANA 1930	Barili Leonardo
A.C.D. BASTIA 1924	Bibi Tommaso
POL.D. CAMPITELLO	Carletti Gabriele, Liberati Tommaso, Satolli Kevin
A.C.D. CASTEL DEL PIANO 1966	Hysenaj Matteo
. FC CASTELLO CALCIO SSDARL	Esposito Nicola, Oueslati Mohamed Aziz
A.S.D. DUCATO CALCIO	Bajrami Denis, Vukaj Griseld
A.S.D. NARNESE CALCIO	Lo Mundo Gabriele, Santomauro Valerio
ORVIETANA CALCIO S.R.L.	Baci Andrea
A.S.D. SAN SISTO	Baiocco Alessandro, Qoku Angelo, Scarabattoli Dennis, Velez Macias Brian Antonio
SF CAST. DEL LAGO A.S.D.	Veschini Filippo Maria
SSDSRL VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO	Mariotti Michele

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali da giuoco (**sarà fornita solo la pettorina**) e della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA', SE NON GIÀ IN POSSESSO DEL C.R. UMBRIA O NEL FRATTEMPO SCADUTO.** Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

DIRIGENTE RESPONSABILE	Sig. Fausto	SCOCIA
SELEZIONATORE	Sig. Piero	FRONTANI
COLLABORATORE TECNICO	Sig. Maurizio	LEONARDI
MEDICO	Dott. Claudio	ALLEGRINI
MASSAGGIATORE	Sig. Roberto	ROSSI
PREPARATORE DEI PORTIERI	Sig. Adriano	MIGLIOSI
COLLABORATORE	Sig. Roberto	CESARONI

Il regolamento della F.I.G.C. (Art. 76, comma 2, delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DI LUNEDÌ 20 GENNAIO 2020** e motivata al n. di cellulare 335-6313697, documentandola, successivamente, anche a mezzo fax al n. 075/5836034, oppure ad uno dei seguenti indirizzi email: cru@figc.it – comunicazionecru@figc.it

Convocazione Rappresentativa Regionale Under15

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, Sig. Danilo VELINI, convoca per **giovedì 23 Gennaio 2020**, alle ore **14:30**, presso l'impianto sportivo sintetico **Comunale di Pristrino**, Via dello Sport, 28 – **PISTRINO (PG)**, per una seduta di allenamento, i sottoelencati calciatori.

A.S.D. AGAPE 2000	Falconi Filippo, Silvestrelli Daniele.
A.S.D. ATLETICO GUBBIO	Lilli Cristiano, Fiorucci Tommaso, Marinelli Pietro, Montefusco Lorenzo.
U.S.D. A.BARBERINI-FLAMINIA F.C. CASTELLO CALCIO	Cervini Gabriele, Gubbini Leonardo. Lazzari Elia, Mazzà Nico.
A.S.D. CERBARA	Dallessandro Gabriele, Gennari Riccardo.
POL. ORAT. DON BOSCO CIS GUBBIO	Cainca Giovanni, Provvedi Lorenzo, Vernigi Damiano.
A.S.D. ELLERA CALCIO	Calzoni Francesco.
A.S.D. FONTANELLE	Gaggiotti Diego, Mariotti Giovanni, Rossi Antonio, Smacchi Giovanni.
A.S.D. GUALDO CASACASTALDA	Montani Antonio, Moriconi Giacomo, Silvestrucci Vincenzo.
A.S.D. M.DEL LATTE SANSECONDO	Briglio Gabriele, Izzo Giulio, Perfetti Damiano, Rossi Matteo.
S.S.D. TIFERNO LERCHI 1919 S.C. TRESTINA A.S.D.	Bastianelli Paolo, Colcelli Giovanni, Piselli Manuel, Rubini Alberto, Serafini Giacomo. Bartolucci Denny, Ceccagnoli Tommaso, Giacchi Davide, Giuliani Mattia, Marsas Hassan, Mattei Lorenzo.
S.S.D. VIRTUS SANGIUSTINO	Palomba Nico.
S.S.D. VIVIALTOTEVERE SANSEPOLCRO	Azizovvski Erdian, El Mohtarim Ayoub, Markakolei Alex, Vadi Luca, Zanchi Bernardo.

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di giuoco (compresi i parastinchi) e della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA'**. Si precisa che **in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.**

DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG.	Massimo	FANALI
SELEZIONATORE	SIG.	Danilo	VELINI
MEDICO	DOTT.	Stefano	LINDI
PREPARATORE DEI PORTIERI	SIG.	Fausto	BALLARANI
PREPARATORE ATLETICO	SIG.	Simone	GIANNELLI
COLLABORATORE	SIG.	Antonio	SCHIAVOLINI

Il regolamento della F.I.G.C. (Art. 76, comma 2, delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 19,00 DI LUNEDI' 21 GENNAIO 2020** e motivata al n. di cellulare 340/4765723, documentandola, successivamente, anche a mezzo fax al n. 075/5836034, oppure ad uno dei seguenti indirizzi email: cru@figc.it – comunicazioncru@figc.it

Modifica al programma gare

PROMOZIONE

GIRONE B)

Vista la richiesta di variazione al calendario gare espressa dalla società **A.S.D. VIS FOLIGNO**, causa concomitanze con categoria superiore, si comunica alle Società interessate che la stessa disputerà le proprie gare interne, presso lo **Stadio Comunale Loc. Corvia (erba) di Foligno**.

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

GIRONE B)

Vista la richiesta di variazione al calendario gare espressa dalla società **A.C.D. TRASIMENO**, si comunica alle Società interessate che la stessa disputerà le proprie gare interne, presso lo **Stadio Comunale di Castiglione del Lago (PG)**, con inizio alle ore **14:45**.

RISULTATI

Elenco risultati

PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/01/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			
CERQUETO CALCIO	- CARBONESCA	1 - 1	

SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/01/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			
PONTE D ASSI	- COLOMBELLA PERUGIA NORD	1 - 1	

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/01/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 1 Giornata - R				GIRONE C - 1 Giornata - R			
JUNIOR SAN SISTO SRL	- DON BOSCO A.S.D.	2 - 1		JULIA SPELLO TORRE	- GIOVANILE DERUTASANNICOLO	3 - 1	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Marco BRUSCO**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nella **seduta del 17/01/2020**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 15/ 1/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VII INFR)

MINELLI GIORDANO (CARBONESCA)

AMMONIZIONE (III INFR)

FILIPPETTI LUCA (CARBONESCA)
VAGNARELLI MICHELE (CERQUETO CALCIO)

FRANCESCHINI LEONARDO (CERQUETO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CHIOCCOLINI DARIO (CERQUETO CALCIO)

SCASSELLATI ALESSANDRO (CERQUETO CALCIO)

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 15/ 1/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/ 2/2020

LAZZERINI GIULIANO (COLOMBELLA PERUGIA
NORD)

In campo come assistente dell'arbitro, rivolgeva frasi irriguardose nei confronti dello stesso.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CESARINI MICHAEL (COLOMBELLA PERUGIA
NORD)

HOXHA MARI GLEN (PONTE D ASSI)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MOSCATELLI LUCA (COLOMBELLA PERUGIA
NORD)

AMMONIZIONE (III INFR)

PASTORELLI MATTEO (COLOMBELLA PERUGIA
NORD)

FIORUCCI MAURO (PONTE D ASSI)

AMMONIZIONE (II INFR)

BEI ALESSANDRO (PONTE D ASSI)

AMMONIZIONE (I INFR)

PICCHI MATTEO (PONTE D ASSI)

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

GARE DEL 15/ 1/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PASCOLETTI MARCO (DON BOSCO A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LANA FABRIZIO	(DON BOSCO A.S.D.)	ANTONELLI LUDOVICO	(GIOVANILE DERUTASANNICOLO)
OLIVANTI LORENZO	(JULIA SPELLO TORRE)	MUSELLA DANIELE	(JUNIOR SAN SISTO SRL)

AMMONIZIONE (III INFR)

TRABALZA LORENZO (JULIA SPELLO TORRE)

AMMONIZIONE (II INFR)

ORVIETANI MICHELE	(DON BOSCO A.S.D.)	EL MADOUNI ABDERRAZAK	(GIOVANILE DERUTASANNICOLO)
COLONNA CIRO	(JUNIOR SAN SISTO SRL)		

AMMONIZIONE (I INFR)

BACHINI SIMONE	(DON BOSCO A.S.D.)	DEL CANTO CARMINE	(JULIA SPELLO TORRE)
----------------	--------------------	-------------------	----------------------

Errata corrige

ERRATA:

Viste le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate con Comunicato Ufficiale N. 100 del 16/01/2020, relativamente al Campionato Under 15 Regionale A2 è stata sanzionata con un'ammenda di Euro 10,00, per "mancata richiesta della Forza Pubblica", la Società **A.S.D. GIOVANILE ARNA**, nella gara GIOVANILE ARNA – NOCERA UMBRA 2017, disputata il 11.01.2020.

CORRIGE:

L'ammenda di Euro 10,00, comminata alla Società **A.S.D. GIOVANILE ARNA**, con il presente Comunicato Ufficiale **viene revocata**, in quanto la suddetta Società ha trasmesso nei modi e nei tempi previsti la richiesta per la presenza dell'Ordine Pubblico.

ERRATA:

Viste le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate con Comunicato Ufficiale N. 96 del 10/01/2020, relativamente al Campionato Under 15 Regionale A2 è stata sanzionata con un'ammenda di Euro 10,00, per "mancata richiesta della Forza Pubblica", la Società **VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.**, nella gara VIRTUS SANGIUSTINO – SPORTING CLUB TRESTINA, disputata l'8.01.2020.

CORRIGE:

L'ammenda di Euro 10,00, comminata alla Società **VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.**, con il presente Comunicato Ufficiale **viene revocata**, in quanto la suddetta Società ha trasmesso nei modi e nei tempi previsti la richiesta per la presenza dell'Ordine Pubblico.

PROGRAMMA GARE

POSTICIPI

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/01/2020	3 R	POL.PEN.SPOLETO	GIOVANILE DERUTASANNICOLO		17:00	14:45	COMUNALE DI SPOLETO SPOLETO VIA DEL CAMPO SPORTIVO SNC

UNDER 15 REGIONALE A2

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/01/2020	2 R	OLIMPIA COLLEPEPEPANTALLA	GIOVANILI TODI	12/01/2020	15:30	10:30	

Altre Variazioni

SECONDA CATEGORIA

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
19/01/2020	3 R	INTERAMNA NAHARS	PONTANO		14:30		PRIV H.TERRA UMBRA/NARNI SCALO NARNI SCALO STRADA DI MARATTA BASSA, 61

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
18/01/2020	3 R	TRASIMENO	DON BOSCO A.S.D.		18:00		COMUNALE CASTIGLIONE DEL LAGO VIA TRAPPES

COPPA ITALIA PROMOZIONE

GIRONE SF - 1 Giornata

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/01/2020	1 A	BRANCA 1969	PIEVESE		15:15	14:45	
22/01/2020	1 A	FC CASTELLO CALCIO SSDARL	CLITUNNO		20:00	14:45	

COPPA PRIMAVERA 1^ CATEGORIA

GIRONE SF - 1 Giornata

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/01/2020	1 A	S.SABINA	BM8 SPOLETO		20:30	14:45	

COPPA PRIMAVERA 2^ CATEGORIA

GIRONE SF

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/01/2020	1 A	FERENTILLO VALNERINA	FRATTICIOLA SELVATICA		20:30		
22/01/2020	1 A	VIRTUS COLLINA	CASTIGLIONE CALCIO		20:30		COM.LE S.MARTINO IN COLLE SAN MARTINO IN COLLE STR. BURGIANO 1/BIS

PROSSIMI TURNI

SECONDA CATEGORIA

GIRONE C - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
INTERAMNA NAHARS	PONTANO	R	19/01/2020 14:30	PRIV H.TERRA UMBRA/NARNI SCAL	NARNI SCALO	STRADA DI MARATTA BASSA, 61

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TRASIMENO	DON BOSCO A.S.D.	R	18/01/2020 18:00	COMUNALE CASTIGLIONE DEL LAGO	CASTIGLIONE DEL LAGO	VIA TRAPPES

GIRONE C - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
POL.PEN.SPOLETO	GIOVANILE DERUTASANNICOLO	R	29/01/2020 17:00	COMUNALE DI SPOLETO	SPOLETO	VIA DEL CAMPO SPORTIVO SNC

COPPA ITALIA PROMOZIONE

GIRONE SF - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BRANCA 1969	PIEVESE	A	22/01/2020 15:15	PARROC. S.BARBARA - BRANCA	BRANCA DI GUBBIO	FRAZ. BRANCA
FC CASTELLO CALCIO SSDARL	CLITUNNO	A	22/01/2020 20:00	COM.LE BERNICCHI - C.CASTELLO	CITTA' DI CASTELLO	VIALE EUROPA 5

COPPA PRIMAVERA 1^ CATEGORIA

GIRONE SF - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
S.SABINA	BM8 SPOLETO	A	22/01/2020 20:30	COM. MARIOTTI (SINT)/S.SABINA	SANTA SABINA	VIA CESARE PAVESE SNC
TODI CALCIO	PIERANTONIO COSMOS 1965	A	22/01/2020 14:45	COMUNALE F.MARTELLI DI TODI	TODI	LOC. PONTENAIA

COPPA PRIMAVERA 2^ CATEGORIA

GIRONE SF - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FERENTILLO VALNERINA	FRATTICIOLA SELVATICA	A	22/01/2020 20:30	COM.LE DI ARRONE (SINTETICO)	ARRONE	VIA PIE' D'ARRONE N.2
VIRTUS COLLINA	CASTIGLIONE CALCIO	A	22/01/2020 20:30	COM.LE S.MARTINO IN COLLE	SAN MARTINO IN COLLE	STR. BURGIANO 1/BIS

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini, dal Comm. Vincenzo Internò, dal Dott. Mauro Frioni, dall'Avv. Erica Francesca Iacobellis, dall'Avv. Maurizio Lorenzini, dal Dott. Domenico Oristanio e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 16 Gennaio 2020**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. CERBARA** IN RIFERIMENTO ALLA GARA CALZOLARO – CERBARA DISPUTATA AD UMBERTIDE IL 08.12.2019, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 84 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.12.2019, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA PER SEI GARE INFLITTA AL CALCIATORE SANTINELLI ANDREA.**

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.01.2020, la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il direttore di gara ha confermato a questa Corte che in segno di protesta verso una mancata decisione arbitrale il calciatore Santinelli Andrea lanciava in direzione dell'arbitro lo scarpino che il calciatore stesso aveva perso durante una'azione di gioco. Lo scarpino veniva lanciato ad una'altezza di circa cinquanta centimetri, mentre il calciatore era ancora a terra e l'arbitro non è stato colpito.

Considerato che l'episodio è riconducibile nell'ambito del comportamento gravemente irrispettoso nei confronti del direttore di gara, si ritiene conseguentemente equo ridurre la sanzione della squalifica a tre giornate.

P.Q.M.

- **In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Santinelli Andrea a tre giornate di gara.**

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. PRO FICULLE** IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.SABINA – PRO FICULLE DISPUTATA A SANTA SABINA IL 08.12.2019, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 84 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.12.2019, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA FINO AL 30.04.2020 AL CALCIATORE FANKS STEN GERARD.**

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.01.2020, la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il direttore di gara ha dichiarato di essere stato colpito dal calciatore Gerard con uno schiaffo sul dorso della mano sinistra, precisando che "... è possibile che il colpo sia conseguenza della volontà del calciatore di allontanare le mie mani che, come detto prima, si trovavano all'altezza del suo petto". L'arbitro ha inoltre confermato l'offesa pronunciata dal calciatore nei suoi confronti a seguito dell'espulsione.

Ciò posto, la Corte ritiene che il colpo inferto dal calciatore non integri gli estremi della violenza, quanto piuttosto quelli di un comportamento gravemente irrispettoso all'indirizzo dell'arbitro.

Si ritiene conseguentemente di ridurre la sanzione della squalifica al calciatore fino al 15.02.2020.

P.Q.M.

- **In parziale accoglimento del reclamo**, riduce la squalifica al inflitta dal G.S. al calciatore Fanks Sten Gerard fino alla data del 15.02.2020.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. MONTEPETRIOLO CALCIO** IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEPETRIOLO -RIPA DISPUTATA A MONTEPETRIOLO IL 08.12.2019, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 84 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.12.2019, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE SOUSA DA SILVA PABLO WILLIAM.**

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.01.2020, la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In sede di audizione il direttore di gara ha ribadito che il calciatore Pablo William Sousa Da Silva, nel corso di una fase di gioco, ha colpito un avversario con un calcio al volto, precisando tuttavia che non si è assolutamente trattato di un gesto violento, seppur contrario al regolamento di gioco.

Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene di poter ridurre la squalifica irrogata dal G.S. a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

- **In parziale accoglimento del reclamo**, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al Sig. Sousa Da Silva Pablo William a tre giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **POL. COLLEPEPE** IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS BASCHI - COLLEPEPE DISPUTATA A BASCHI IL 15.12.2019, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 88 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 18.12.2019, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE DEL PERCIO DAVIDE;**
- **SQUALIFICA DI TRE GARE INFLITTE AI CALCIATORI CASCIANELLI FILIPPO E TOMASSI MARCO.**

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.01.2020, la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'audizione del direttore di gara e dall'audizione della società reclamante sono stati ricostruiti i fatti oggetto di sanzione da parte del G.S.. In particolare per quanto riguarda il calciatore Del Percio Davide, lo stesso ha reagito ad una provocazione avversaria e pertanto la sanzione può essere ridotta a tre giornate; Così come appare equo contenere in due giornate di squalifica la sanzione comminata ai calciatori Cascianelli Filippo e Tomassi Marco.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica:

- al calciatore Del Percio Davide a tre giornate di gara;
- ai calciatori Cascianelli Filippo e Tomassi Marco a due giornate di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. COLOMBELLA PERUGIA NORD** IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLOMBELLA PERUGIA NORD - CERBARA DISPUTATA AD UMBERTIDE IL 08.12.2019, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 85 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 13.12.2019, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA PER OTTO GARE INFLITTA AL CALCIATORE MARAMIGI NICOLAS;**
- **SQUALIFICA DI SEI GARE INFLITTA AL CALCIATORE BELLIGI CHRISTIAN;**
- **AMMENDA DI €. 150,00.**

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.01.2020, la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti in possesso di questa Corte e dall'audizione del direttore di gara risultano dettagliatamente descritti i fatti accaduti durante la gara. Più precisamente il calciatore Maramigi Nicolas, a gioco fermo e senza motivi apparenti, si rendeva responsabile di condotta violenta nei confronti di un avversario.

Parimenti il suo compagno di squadra Belligi Christian colpiva un avversario mentre il gioco era fermo.

Ciò premesso le sanzioni inflitte dal G.S. ai calciatori sopra citati appaiono eque e commisurate ai fatti commessi. Anche per quanto riguarda l'ammenda comminata nei confronti della società reclamante non emergono motivi idonei a ridurre la sanzione inflitta dal G.S.

P.Q.M.

- **Respinge il reclamo.**

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

UNDER 17 REGIONALE A1

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **FOLIGNO CALCIO SSDARL** IN RIFERIMENTO ALLA GARA CAMPITELLO – FOLIGNO CALCIO DISPUTATA A TERNI IL 15.12.2019, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 88 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 18.12.2019, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA DI €. 300,00;**
- **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA ALL'ALLENATORE SILVERI CRISTIANO;**
- **INIBIZIONE FINO AL 07.02.2020 AL DIRIGENTE GORGONI TOMASSO;**
- **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BEVILACQUA MARCO.**

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.01.2020, la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti ufficiali e dall'audizione di gara è emerso che l'allenatore Cristiano Silveri è stato espulso per ripetute offese pronunciate all'indirizzo dell'arbitro; dopo la notifica del provvedimento, il sig. Silveri ha ritardato l'uscita dal campo per circa due minuti continuando a proferire parole offensive nei confronti del direttore di gara. La sanzione applicata dal G.S. è dunque commisurata all'episodio sopra descritto.

Nel contesto di cui sopra il dirigente Tommaso Gorgoni, con funzioni di assistente dell'arbitro, ha a sua volta pronunciato frasi offensive all'indirizzo di quest'ultimo; anche in questo caso la sanzione irrogata dal G.S. appare corretta e meritevole di conferma.

Per quanto concerne il comportamento del pubblico, i sostenitori del Foligno Calcio per tutta la durata della gara hanno offeso l'arbitro con le frasi riportate nel referto; l'ammenda merita dunque conferma.

Il reclamo relativo al sig. Bevilacqua Marco è inammissibile ai sensi dell'art. 137, comma 3, lett. a C.G.S..

P.Q.M.

- **Respinge il reclamo.**

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

GIOVANISSIMI UNDER 15 PERUGIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.C.D. TRASIMENO** IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRASIMENO – REAL VIRTUS DISPUTATA A CASTIGLIONE DEL LAGO IL 30.11.2019, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.16 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 05.12.2019, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA DI €.1.300,00;**

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.01.2020, la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti ufficiali di gara e da quanto confermato dall'arbitro è emerso che quest'ultimo è stato violentemente aggredito da una sostenitrice della ACD Trasimeno la quale, entrando nel campo di gioco approfittando del cancello rimasto aperto, colpiva ripetutamente il direttore di gara al collo e lo spintonava all'altezza del petto, procurandogli dolore e arrossamento.

L'arbitro ha dichiarato di aver individuato la signora quale sostenitrice della Trasimeno in quanto appariva contrariata all'esito della sconfitta della medesima squadra e per l'espulsione di un calciatore della stessa.

La responsabilità della squadra ospitante per aver lasciato il cancello aperto e per la condotta di persona ad essa riconducibile appare evidente; tenuto conto della gravità del gesto, la sanzione applicata dal G.S. appare inoltre congrua anche nella sua entità, imponendo la conferma della delibera impugnata.

P.Q.M.

- **Respinge il reclamo.**

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Comm. Vincenzo Internò

Dott. Mauro Frioni

Avv. Erica Francesca Iacobellis

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

Rag. Riccardo Toccaceli

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE del Comitato Regionale Umbria, composto dall' Avv. Paolo Cutini, Presidente, dal Comm. Internò Vincenzo e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 09 Gennaio 2020**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento prot. 5570/1476pfi 18-19 MS/ac del 31 ottobre 2019 del Procuratore Federale Interregionale avv. Marco Squicquero

NEI CONFRONTI DI

- **COTRONEO Paolo**, all'epoca dei fatti tesserato con la Società Foligno Calcio SSDARL e Vice Presidente della società ASD Fulginium;
- **PICCOTTI Angelo**. Presidente della ASD Fulginium;
- **Società ASD Fulginium**
- **Società Foligno Calcio SSDARL.**

per rispondere:

- *il sig. **Paolo COTRONEO**, calciatore matricola 3.345.496, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS ora trasfuso nell'art.4, comma1, del vigente CGS in relazione all'art.21 comma 4 delle N.O.I.F. perché nella stagione sportiva 2018 – 2019 pur essendo tesserato in qualità di calciatore per la società Foligno Calcio SSDARL ha assunto la carica dirigenziale di Vice Presidente della ASD Fulginium come da verbale di assemblea dei soci del 23.01.2019 e come dichiarato dello stesso in sede di audizione, contravvenendo così a quanto stabilito dalle norme federali”;*
- *Il Sig. **Angelo PICCOTTI** Presidente della ASD Fulginium (codice947127) all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS ora trasfuso nell'art.4, comma1, del vigente CGS in relazione all'art.40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38 delle NOIF e per avere consentito e comunque non impedito al Sig. De Moraes Caludio Sadi – soggetto esonerato in data 08.10.2018 dalla Società ASD Bernalda di svolgere durante la stagione sportiva 2018 – 2019 attività tecnica in favore della ASD Fulginium pur in assenza di regolare tesseramento con quest'ultima ed in relazione all'art.21 comma 4 della NOIF per avere consentito e comunque non impedito nella stagione 2018 – 2019 al Sig. Paolo Cotroneo calciatore tesserato per la Società Foligno Calcio SSDARL di assumere la carica dirigenziale di Vice Presidente della ASD Fulginium come verbale di assemblea dei soci del 23.01.2019.*
- ***ASD Fulginium** per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del CGS previgente ora trasfuso nell'art.6 comma 1 e 2 del vigente CGS per il comportamento posto in essere dai Sig.ri De Moraes Claudio Sadi e Angelo Piccotti, soggetti appartenenti alla società al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;*

- **Foligno Calcio SSDARL** per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4 comma 2 del previgente CGS ora trasfuso nell'art.6 comma 2 per il comportamento posto in essere dal Sig. Paolo Cotroneo soggetto appartenente alla società al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata.

All'udienza del 9 gennaio 2020 erano presenti: il Rappresentante della Procura Federale della FIGC dott. Giuseppe Patassini, il sig. Paolo Cotroneo, il sig. Angelo Piccotti, anche in qualità di Presidente della ASD Fulginium, il sig. Lorenzo Battisti, vice Presidente del Foligno Calcio SSDARL, nonché l'avv. Pierluigi Vossi difensore dei primi tre incolpati.

Preliminarmente si dà atto che il sig. Paolo Cotroneo e la società Foligno Calcio SSDARL hanno raggiunto un accordo con la Procura Federale sull'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 127 CGS; ritenuta la corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione concordata, il Tribunale dichiara quindi l'efficacia dei patteggiamenti nei termini di cui al dispositivo.

Per quanto riguarda gli altri incolpati, il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'applicazione di sei mesi di inibizione nei confronti del sig. Angelo Piccotti e dell'ammenda di Euro 600,00 nei confronti della ASD Fulginium.

Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue.

La contestazione di violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS ora trasfuso nell'art.4, comma1, del vigente CGS, mossa al sig. Angelo Piccotti, in proprio e nella qualità di Presidente della ASD Fulginium, si estrinseca in due diversi addebiti; uno relativo alla posizione del sig. Claudio Sadi De Moraes e l'altro relativo alla posizione del sig. Paolo Cotroneo.

In merito alla posizione del sig. De Moraes viene contestato al Presidente di aver consentito, o comunque non impedito, al predetto, che era stato esonerato in data 08.10.2018 dalla Società ASD Bernalda, di svolgere durante la stagione sportiva 2018–2019 attività tecnica in favore della ASD Fulginium pur in assenza di regolare tesseramento con quest'ultima, in violazione dell'art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (che impedisce ai tecnici, nella medesima stagione sportiva, di tesserarsi o comunque svolgere attività per più di una società) e dell'art. 38 delle NOIF (che prevede l'obbligo di tesseramento dei tecnici per la società in favore della quale prestano la loro attività).

Il Tribunale ritiene che la sussistenza di questo specifico addebito non risulti sufficientemente dimostrata, poiché dalle carte della Procura Federale non emerge un ruolo qualificato del sig. De Moraes all'interno della ASD Fulginium, quanto piuttosto una frequentazione spontanea da parte dello stesso delle strutture della Società, non caratterizzata da una concreta attività di direzione tecnica; d'altro canto a queste conclusioni sembra pervenire anche lo stesso Collaboratore della Procura, sig. Angelo Monacci, il quale osserva che il De Moraes *"ha frequentato del tutto volontariamente le strutture e impianti sportivi della società Fulginium di Foligno, seguendo la squadra della categoria 2010 a titolo di osservatore"*.

Né peraltro la presenza del De Moraes in alcune fotografie che ritraggono i giovani calciatori della Fulginium o il fatto che in qualche occasione costui indossasse la tuta della squadra possono di per sé far ritenere che egli svolgesse un ruolo di direzione tecnica.

In conclusione, l'attività di indagine svolta dalla Procura Federale non appare sufficiente a comprovare la condotta addebitata al sig. Angelo Piccotti e alla ASD Fulginium.

È invece dimostrata la sussistenza dell'incolpazione relativa alla posizione del sig. Paolo Cotroneo, essendo documentalmente provato che quest'ultimo sia stato tesserato dalla ASD Fulginium con il ruolo di Vice Presidente dell'area tecnica pur essendo contemporaneamente tesserato quale calciatore per la società Foligno Calcio SSDARL.

Sussiste dunque responsabilità del Presidente della ASD Fulginium in ordine alla violazione contestata per non avere verificato che il Cotroneo non fosse già tesserato con altre società e, conseguentemente, quella diretta e oggettiva della Società che si è avvalsa dell'operato del medesimo.

Ai fini della quantificazione della sanzione, si deve tener conto del fatto che il sig. Cotroneo, pur formalmente tesserato quale calciatore, non giocava da alcuni anni e che verosimilmente il sig. Angelo Piccotti è stato eletto Presidente il 23 gennaio 2019, proprio in concomitanza con la nomina del sig. Cotroneo; ciò, pur non elidendo in alcun modo la sussistenza della violazione, consente di contenere la sanzione in mesi due di inibizione per il sig. Piccotti ed Euro 300,00 di ammenda per la Società.

All'esito della discussione il Tribunale Federale Territoriale ha pronunciato il seguente dispositivo:

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara l'efficacia dei patteggiamenti ed infligge:

- alla società Foligno Calcio SSDARL la sanzione dell'ammenda di €.200,00;
- al Sig. COTRONEO Paolo la squalifica per giorni 90.

Infligge altresì al Sig. PICCOTTI Angelo, Presidente della società Fulginium, l'inibizione di mesi due ed alla società ASD Fulginium la sanzione dell'ammenda di €.300,00.

Riserva il deposito della motivazione nei termini di legge.

Il Tribunale Federale Territoriale

Avv. Paolo Cutini Vice Presidente

Comm. Vincenzo Internò

Dott. Domenico Oristanio

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questo Comitato entro il 01 02 2020.

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 17 GENNAIO 2020.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace